



DETERMINAZIONE n. 72 del 24 MAG. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 25 MAG. 2016

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;


Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144", ed in particolare all'art. 2, comma 1, che definisce i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

Visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili", che al comma 2, lettera a) prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, purché vengano definiti, in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili mentre alla



lettera d) dello stesso comma 2, prevede per tale fine apposite risorse a partire dall'anno 2002 nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;


Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

Preso atto che la convenzione stipulata in data 28 luglio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio ha stabilito, in via straordinaria, che - per il parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione dei lavoratori LSU (già presenti nel bacino della Regione Lazio fino al 31.12.2011), - sono rientrati in detto bacino, quali lavoratori LSU, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2000, i lavoratori, espressamente individuati nell'elenco regionale predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, così come convertito dalla L. 125/2013;

Preso atto che l'Istituto con determinazione commissariale n. 22 del 19 novembre 2014 ha approvato lo "schema di Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014;

Preso atto che l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 20 del 23 aprile 2015, ha approvato lo "schema di Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", per l'anno 2015;

Preso atto che la Regione Lazio, per completare il percorso intrapreso a favore dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino nazionale di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha rinnovato le iniziative di svuotamento del suddetto bacino, assicurando, inoltre, ai lavoratori, per i quali non è stato raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione e che non risultino fuoriusciti all'esito delle procedure incentivanti poste in essere, l'erogazione dell'assegno ASU e dell'assegno ANF;



Preso atto che con nota n. 0026409 del 22.12.2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto - in attesa della stipula di apposita Convenzione concernente l'utilizzo, nell'annualità 2016, dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D.Lgs.81/2000 nel territorio di pertinenza della Regione Lazio - all'erogazione degli assegni per attività socialmente utile (ASU) ed al nucleo familiare (ANF), ai suddetti lavoratori aventi diritto, limitatamente al 50% della relativa spesa, per i mesi di gennaio e febbraio 2016;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 9818 del 4 maggio 2016, ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 40/0000065 del 23 marzo 2016, con il quale è stata approvata la Convenzione, stipulata tra lo stesso Ministero e la Regione Lazio in data 18 marzo 2016 ai sensi dell'art.78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di euro 2.157.922,37 (duemilionicentocinquantasettemilanovecentoventidue/37) per assicurare la copertura dell'assegno delle attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2000 compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione di pertinenza regionale - nella precisione, di n. 723 degli stessi lavoratori, dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, e di n. 699 dal 1° maggio al 31 dicembre 2016, in attesa dello svuotamento del bacino regionale del LSU;

Preso atto che la medesima convenzione ha previsto, altresì, di dover determinare le quote di cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione - necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno ASU e ANF nonché dei costi del servizio di pagamento da corrispondere all'Istituto, sino alla data del 31.12.2016 - rispettivamente nel limite del 40% e del 60% della spesa complessiva (euro 5.394.805,92);

Preso atto che la Regione Lazio, con la sottoscrizione della succitata Convenzione stipulata in data 18 marzo 2016, si è impegnata a compartecipare, per la misura pari al 60% (euro 3.216.165,62) della spesa complessiva sopraindicata, e che, pertanto, si rende necessario, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, la stipula di una Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per l'erogazione dell'assegno ASU e ANF per l'annualità 2016;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.40/0002612 del 5 febbraio 2016, ha comunicato all'Istituto il mantenimento,

/

nel 2016, dell'importo dell'assegno ASU fissato in € 580,14 (cinquecentottantaeuro/14) nella precedente annualità, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015;

Preso atto che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio riconosceranno all'INPS, ognuno nella misura del 40% e 60% della somma di euro 24,40 (ventiquattro/40) per semestre, per ciascun lavoratore, per l'anno 2016;

Preso atto che la Direzione regionale INPS curerà gli adempimenti relativi la liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato:

- per la quota del 40% in carico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al capitolo 8E1203203 – contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;
- per la quota del 60% in carico alla Regione Lazio al capitolo 3E1307004 – rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e di altri servizi svolti per conto di Enti e Organismi vari;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione saranno imputate, per la quota del 40% in carico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai capitoli:

- 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (indennità di Mobilità, indennità di disoccupazione, ASPI, MiniASPI e relativi trattamenti per carichi familiari), per le somme anticipate dall'Istituto;
- 8E1203574 – contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per copertura oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, per le risorse trasferite all'Istituto;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione saranno imputate, per la quota del 60% in carico alla Regione Lazio, ai capitoli:

- 3U4121011 – pagamento di prestazioni per conto di altri Enti
- 3E4122011 – anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;

Preso atto che la Convenzione in argomento ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;

Preso atto che le Parti, nell'attuazione della presente convenzione, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

Preso atto, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni conferiranno all'Istituto - sulla base di un modulo predefinito - la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs.vo 196/2003;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio, che fa parte integrante della presente determinazione, per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU e ANF, per l'anno 2016, ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2000, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione e della Regione Lazio.

Il Direttore della Sede regionale Lazio sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti, nonché gli atti connessi al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale

Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale per dott., giusta determinazione n. ... del

e

la Regione Lazio, rappresentata da, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Lazio, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in, codice fiscale nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144", ed in particolare l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili", ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
 - il comma 2, lettera d) che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'Occupazione (F.O.) destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, al fine di realizzare "misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà";
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", che istituisce

nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

- vista la convenzione stipulata in data 28 luglio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio con la quale è stato stabilito, in via straordinaria, che - per il parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione dei lavoratori LSU (già presenti nel bacino della Regione Lazio fino al 31.12.2011), - sono rientrati in detto bacino, quali lavoratori LSU, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2000, i lavoratori, espressamente individuati nell'elenco regionale predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, così come convertito dalla L. 125/2013;
- visto che l'Istituto con determinazione commissariale n. 22 del 19 novembre 2014 ha approvato lo "schema di Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014;
- vista la determinazione presidenziale n. 20 del 23 aprile 2015, con la quale l'Istituto ha approvato la "Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", per l'anno 2015;
- vista la nota n. 0026409 del 22.12.2015, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto - nelle more della stipula di apposita Convenzione concernente l'utilizzo, nell'annualità 2016, dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D.Lgs.81/2000 nel territorio di pertinenza della Regione Lazio - all'erogazione degli assegni per attività socialmente utile (ASU) ed al nucleo familiare (ANF), ai suddetti lavoratori aventi diritto, limitatamente al 50% della relativa spesa, per i mesi di gennaio e febbraio 2016;
- visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 9818 del 4 maggio 2016, ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 40/0000065 del 23 marzo 2016, con il quale è stata approvata la Convenzione, stipulata tra lo stesso Ministero e la Regione Lazio in data 18 marzo 2016 ai sensi dell'art.78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di euro 2.157.922,37 (duemilionicentocinquantasettemilanovecentoventidue/37) per assicurare la copertura dell'assegno delle attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2,

comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2000 compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione di pertinenza regionale – nella precisione, di n. 723 degli stessi lavoratori, dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, e di n. 699 dal 1° maggio al 31 dicembre 2016, nelle more dello svuotamento del bacino regionale del LSU;

- visto che la medesima convenzione ha previsto, altresì, di dover determinare le quote di cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione - necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno ASU e ANF nonché dei costi del servizio di pagamento da corrispondere all'Istituto, sino alla data del 31.12.2016 - rispettivamente nel limite del 40% e del 60% della spesa complessiva (euro 5.394.805,92);

- preso atto che la Regione Lazio, con la sottoscrizione della succitata Convenzione stipulata in data 18 marzo 2016, si è impegnata a compartecipare, per la misura pari al 60% (euro 3.216.165,62), della spesa complessiva sopraindicata, e che, pertanto, si rende necessario, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, la stipula di una Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per l'erogazione dell'assegno ASU e ANF per l'annualità 2016;

- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regione Lazio ha espressamente previsto l'obbligo della Regione a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;

- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;

- preso atto, altresì, che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

VALUTATO QUANTO SOPRA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONCORDANO:

1. L'INPS erogherà l'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili, già presenti nel bacino della Regione Lazio, che per la mancata realizzazione dell'obiettivo di stabilizzazione dei medesimi lavoratori, sono rientrati in detto bacino, quali lavoratori LSU ai sensi dell'art 2, comma 1 del DLgs n. 81/2000, ed espressamente individuati nell'elenco regionale predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, così come convertito dalla L. 125/2013 nonché richiamati nella predetta convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio. Al riguardo, Italia lavoro - quale affidataria dell'attività di monitoraggio degli LSU per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicherà all'Inps il predetto elenco secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

Le somme necessarie per l'erogazione dei predetti assegni saranno poste a carico del FSOE per il 40% e, a carico della Regione Lazio, per l'altro 60%. Analoga ripartizione avverrà per la copertura dei costi del servizio di pagamento effettuato dall'Istituto.

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;

- sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori;

- in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 40/0000065 del 23 marzo 2016, ha approvato la Convenzione, stipulata tra lo stesso Ministero e la Regione Lazio in data 18 marzo 2016 ai sensi dell'art.78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di euro 2.157.922,37 (duemilionicentocinquantasettemilanovecentoventidue/37) per assicurare la copertura dell'assegno delle attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2,

comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2000 compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione di pertinenza regionale – nella precisione, di n. 723 degli stessi lavoratori, dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, e di n. 699 dal 1° maggio al 31 dicembre 2016, nelle more dello svuotamento del bacino regionale del LSU.

4. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS – tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Lazio si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione pari ad euro 24,40 (ventiquattro/40) per semestre, per ciascun lavoratore, per l'anno 2016.

5. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, fissato ad euro 580,14 pro capite mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015;

6. Il versamento preventivo della provvista finanziaria necessaria (comprensivo del 60% dell'assegno ASU e ANF nonché del 60% del compenso a favore dell'INPS per il servizio di pagamento) avverrà con versamenti anticipati, da parte della Regione Lazio, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione Regionale INPS per il Lazio (IBAN.....).

7. L'accredito della provvista finanziaria sarà effettuato, su disposizione della Regione, a seguito della firma della convenzione stessa.

La Direzione regionale INPS curerà gli adempimenti relativi la liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

8. E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

9. Nel caso che fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista finanziaria regionale, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie; la sospensione dei pagamenti avverrà anche nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbia inoltrato all'INPS la

specifica autorizzazione a procedere comunque al pagamento della quota del 50% a proprio carico.

10. L'INPS non assume nessuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento della prestazione in parola.

11. L'INPS comunicherà alla Regione, semestralmente e a consuntivo, l'importo complessivamente erogato ai lavoratori socialmente utili – sia a titolo di assegno ASU che a titolo di ANF - in ragione della presente convenzione e l'importo trattenuto a titolo di compenso per il servizio di pagamento.

12. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme non erogate saranno restituite alla Regione, salvo il caso di proroga della convenzione. Lo stesso avverrà nel caso di risoluzione anticipata della convenzione.

13. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e le Parti cureranno che le informazioni vengano utilizzate per fini conformi a quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

Le Parti assicureranno, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascun soggetto coinvolto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

14. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

15. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2016.

Per l'INPS

Per la Regione Lazio